

Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile
Autorità Centrali Convenzionali

La sottrazione internazionale di minori



Edizione curata da:
SONIA VIALE, Vice Capo del Dipartimento

*A cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile
– Ufficio delle Autorità Centrali Convenzionali –
via Giulia, 131 – 00186 Roma
Tel. 06-681881 Fax 06-68807087
e-mail: autoritacentrali.dgm@giustizia.it*

Elaborazione testi: Roberto Gallace
Elaborazione statistica: Simone Ranieri
Disegno in copertina: Annarita Miglionico

©
Proprietà letteraria riservata
Dipartimento
Giustizia Minorile
ISBN 88-492-0865-0

Indice

<i>Prefazione, Sen. Roberto Castelli – Ministro della Giustizia</i>	5
<i>Introduzione, Pres. Rosario Priore – Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile</i>	7
<i>I minori contesi: quali problemi e quali strumenti per risolverli</i>	9
<i>Sulle autorità centrali</i>	12
<i>Il ruolo dell'autorità centrale</i>	14
<i>Cosa fare nel caso della sottrazione internazionale del proprio figlio</i>	15
<i>La regolamentazione o il riconoscimento del diritto di visita</i>	17
<i>Un'avvertenza particolare</i>	18
<i>Ai genitori... e non solo</i>	19
<i>Con il nuovo Regolamento n. 2201/2003 diventa più difficile la sottrazione dei minori</i>	20
APPENDICE	
• Legge 15 gennaio 1994 n.64	24
• Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980	27
• Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Reg. 2201/2003)	37
• Certificati ai sensi del Reg. 2201/2003	64
• Moduli per l'avvio delle procedure ai sensi della Legge 15 gennaio 1994 n.64	69
• Statistiche	76
• Elenco dei Paesi membri della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980	78

Prefazione

I casi di sottrazione di minori sono in crescita anche a causa dell'aumento del numero delle unioni tra coppie di nazionalità diversa o degli spostamenti dei genitori in luogo diverso dal proprio Paese di origine.

In particolare i casi di sottrazione che coinvolgono i Paesi dell'Unione europea sono 64 su 99 casi complessivi dell'anno 2004 trattati ai sensi della Convenzione Aja '80.

Per tale motivo è stato un preciso impegno del Governo italiano approvare nel semestre europeo di Presidenza italiana uno strumento regolamentare (Reg. 2201/03) che potesse rendere ancora più difficoltosa la sottrazione illecita dei minori all'interno dell'Unione.

Dalla lettura di questa guida, inoltre, si evince l'importante e prezioso ruolo svolto dall'Autorità Centrale istituita presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile, punto di riferimento per tutti coloro i quali a diverso titolo devono affrontare un caso di sottrazione internazionale.

Roberto Castelli
Ministro della Giustizia

Introduzione

L' intensificarsi a livello globale di una serie di fenomeni quali l'aumento dei matrimoni misti, la crescente mobilità dei cittadini, l'aumento delle unioni libere hanno reso imperativa la necessità di ricercare ed individuare forme di cooperazione ed assistenza in grado di offrire alla coppia genitoriale in conflitto, ed ai loro figli minorenni, percorsi ben definiti e certi nella positiva risoluzione di controversie e problematiche proprie del diritto minorile. Queste controversie, o comunque le situazioni conflittuali, possono infatti dare luogo al fenomeno della sottrazione internazionale di minore; ovverosia al rapimento del bambino compiuto da uno dei genitori, con conseguente permanenza del minore, per effetto della sottrazione stessa, in uno Stato diverso da quello della sua abituale residenza. Tale fenomeno viene internazionalmente identificato mediante la locuzione *legal kidnapping* e sta ad indicare sia il trasferimento illecito del minore all'estero, sia la mancata restituzione dello stesso nel suo Paese di residenza abituale, a seguito di un temporaneo e legittimo trasferimento all'estero.

Dalla necessità di tutelare integralmente il minore hanno avuto origine, nel corso di qualche decennio, alcuni strumenti pattizi specifici, in grado di proporre soluzioni concrete alle diverse problematiche attinenti al diritto minorile e di conformare, per quanto possibile, gli ordinamenti dei singoli Paesi aderenti ad alcuni principi di tutela generale del minore. Alcuni di questi strumenti (convenzioni) sono oggi in fase di revisione, sia alla luce di nuove esigenze procedurali che dall'esperienza accumulata dai vari Paesi in merito a queste problematiche tanto delicate. L'aspetto comunque importante introdotto dalla filosofia sottostante alle Convenzioni è che tutte le implicazioni derivanti dal diritto internazionale privato, soprattutto quelle relative alla competenza giurisdizionale ed alla legislazione applicabile, vengono drasticamente ridimensionate in virtù del prevalente interesse del minore di vedersi ripristinare con celerità la situazione socio-affettiva precedente alla sottrazione stessa; interesse che non può quindi essere vincolato ad una procedura giudiziaria ordinaria dai tempi notoriamente non proprio rapidi.

La necessità di procedere e definire con urgenza la vicenda della sottrazione internazionale, urgenza che deve comunque già caratterizzare la denuncia della sottrazione stessa, trova ampia motivazione nel fatto che più è lunga la permanenza del minore nel Paese in cui è stato condotto o trattenuto illecitamente, più è difficile sostenere che è nell'interesse del minore il ripristino della condizione precedente alla sottrazione stessa e quindi la sua restituzione presso il precedente domicilio abitativo. L'impossibilità di sostenere questo "interesse" fa sì che la persona autrice della sottrazione possa attivarsi agevolmente ai fini dell'affidamento a sé della custodia.

Rosario Priore
Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

I minori contesi: quali problemi e quali strumenti per risolverli

La protezione del fanciullo e la tutela dei suoi diritti hanno oramai acquisito un ruolo rilevante all'interno degli ordinamenti di gran parte degli Stati e rappresentano un punto fermo e costante all'interno delle relazioni internazionali. È ormai patrimonio comune (almeno dei Paesi occidentali o comunque di quelli che possono sostenere un certo sviluppo socio-economico) la concezione che vede il diritto del minore di avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori (anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori) come un diritto irrinunciabile e perciò da difendere in ogni modo.

Da questa ultima considerazione traggono origine alcune delle più importanti convenzioni internazionali, alle quali si accennerà in seguito, attuate proprio per superare tutte quelle difficoltà ed implicazioni evolutive, giuridiche ed esistenziali conseguenti alla disgregazione del nucleo familiare. Difficoltà ed implicazioni, queste, ancor più accentuate quando a separarsi è una coppia "mista" – costituita, cioè, da genitori di diversa nazionalità – in quanto alle dinamiche tipiche originate all'interno di una coppia in crisi vanno a sommarsi anche quelle, sino ad allora quiescenti, di origine culturale, religiosa, geografica. In quest'ultimo caso non possono essere sottaciute tutte quelle complessità, ai fini della risoluzione positiva della controversia, inerenti sia alla diversa regolamentazione dei due Paesi, tanto diversa da non poter essere a volte nemmeno confrontata, sia, di conseguenza, alle decisioni giudiziarie contrastanti assunte dagli organi competenti dei due Paesi.

Tra le differenti convenzioni esistenti citiamo appena quelle in vigore che vedono direttamente coinvolta l'Autorità Centrale presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile, soffermandoci con maggiore attenzione a quella che, ad oggi, rappresenta lo strumento maggiormente utilizzato:

1. La Convenzione aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, concernente la legge applicabile in materia di protezione dei minori, che ha sancito il principio della competenza dello Stato di residenza abituale del minore in materia di protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980 che mira ad assicurare il tempestivo rientro del minore sottratto mediante l'avvio di una procedura possessoria d'urgenza che consenta il ripristino immediato della situazione antecedente alla sottrazione illecita stessa.
3. Oltre che per questi strumenti convenzionali, il Dipartimento per la Giustizia Minorile è anche Autorità Centrale per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Le tre Convenzioni citate sono state ratificate dal nostro Paese con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 che ha anche introdotto le relative norme di attuazione. Norme procedurali, queste, agili ed efficaci, atte a concludere in tempi davvero brevi la specifica procedura richiesta dalla persona direttamente interessata. In tal modo l'Italia, a differenza della quasi totalità degli altri Stati aderenti, ha disciplinato l'applicazione delle Convenzioni definendo norme speciali che prevalgono, in ogni caso, su quelle generali di procedura civile. Risulta evidente, quindi, come il nostro Paese, dalla indiscussa tradizione giuridica in materia di protezione dei minori, con questa Legge abbia dato piena adesione ai principi ispiratori della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991.

La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 è quella alla quale il cittadino fa maggiormente ricorso e quindi la più applicata all'interno degli Stati aderenti. Essa ha quali obiettivi sia la restituzione immediata del minore sottratto illecitamente e quindi il reintegro d'urgenza della situazione esistente prima della sottrazione stessa, sia il riconoscimento o il ripristino del diritto di visita al genitore non affidatario. La Convenzione non entra nel merito delle vicende inerenti alla tutela ed all'affidamento del minore.

Perché si possa parlare di sottrazione internazionale di minori è necessario che nella vicenda segnalata ricorra una delle due condizioni sotto indicate, opportunamente precisate nel testo convenzionale:

1. quando colui che ha la potestà sul minore lo conduce con sé all'estero sottraendolo dal luogo di residenza abituale, senza alcuna autorizzazione;
2. quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza abituale da parte di chi ha l'obbligo giuridico di farlo.

Ferma restando la illiceità della sottrazione internazionale del minore, va precisato che la Convenzione de L'Aja è applicabile soltanto quando ricorrono determinate condizioni:

1. che il diritto di affidamento (o di visita) violato sia fondato sulla legge oppure su una decisione giurisdizionale o amministrativa dello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione;
2. che tale diritto sia stato effettivamente esercitato dal genitore che ha subito la sottrazione prima della sottrazione stessa e che non sia stato prestato consenso, anche successivo, all'espatrio del minore;
3. che il minore non abbia ancora raggiunto il 16° anno d'età;
4. che non sia trascorso più di un anno dal momento della sottrazione;
5. che dalla restituzione non derivi alcun danno morale e materiale per il minore o che il minore non si opponga al rimpatrio;
6. che tale restituzione non violi i principi fondamentali dei Diritti dell'Uomo.

A questo punto va sottolineato come la questione della controversia familiare in merito alla custodia e all'affidamento del figlio minorenne sia divenuta nel frattempo anche materia di un preciso Regolamento dell'Unione Europea (il n. 2201/2003) concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Regolamento noto come Bruxelles II bis). Questo Dipartimento oltre che per le Convenzioni sopra citate è stato designato Autorità Centrale anche per l'attuazione del Regolamento entrato in vigore il 1° agosto 2004 e pienamente operativo dal 1° marzo 2005. Il Regolamento, nei Paesi dell'Unione Europea, apporta modifiche sostanziali sia alla procedura introdotta dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sia a quella relativa alla Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980; modifiche, queste, alle quali ogni Paese parte dell'Unione, con eccezione della Danimarca, deve essersi adeguato automaticamente con l'entrata a regime del Regolamento stesso. Inoltre, trattando compiutamente questioni sino ad ora distinte forzatamente e per la risoluzione delle quali era necessario avviare procedure spesso separate tra loro, il Regolamento permette, ora, di poter disporre di un unico testo che disciplina le materie relative alla responsabilità parentale, alla separazione, al divorzio e all'annullamento del matrimonio e costituisce un innegabile vantaggio per quel cittadino che avesse necessità di ricorrere ad uno strumento sovranazionale per vedersi riconoscere e salvaguardare i propri diritti.

Sulle autorità centrali

Per raggiungere gli obiettivi individuati dalle diverse Convenzioni internazionali, inerenti alla tutela dei diritti dei minori, appare evidente come oltre allo strumento tecnico in sé occorra poter contare sulla reale collaborazione tra i diversi Paesi che vi hanno aderito. Per questo motivo tutte le più recenti Convenzioni internazionali in materia di diritto minorile hanno stabilito che fossero istituiti, in ogni Stato aderente, appositi organi per l'esecuzione delle funzioni previste da ogni strumento pattizio. Essi vengono denominati ufficialmente "autorità centrali" ed hanno quale compito prioritario quello di pervenire ad un provvedimento, dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, in grado di tutelare determinati interessi e quindi, in definitiva, questi organi devono preoccuparsi di far funzionare al meglio la Convenzione invocata. L'autorità centrale, quindi, è un organismo specializzato nell'attuazione pratica di una o più convenzioni e svolge un importante lavoro operativo e collaborativo con la omologa autorità degli altri Paesi, rappresentando, in ultima analisi, un raccordo significativo tra il cittadino e le autorità giudiziarie estere.

È comunque opportuno precisare che ogni autorità centrale si attiva, o dovrebbe attivarsi, nel proprio Paese affinché la Convenzione sia applicata al meglio e quindi l'autorità giudiziaria competente disponga la restituzione immediata del minore al genitore cui è stato sottratto (se ciò, ovviamente, non comporta particolari pregiudizi per il minore stesso). Ciò vuol dire che l'attività dell'Autorità Centrale italiana si esplica essenzialmente a "favore" dell'istanza di restituzione all'estero del minore condotto illecitamente in Italia – e quindi anche dell'istanza per il riconoscimento del diritto di visita inoltrata dal genitore dell'altro Stato – avendo sempre a mente l'interesse del minore e quindi la sua protezione di fronte ai possibili rischi, nell'ambito del suo sviluppo psico-fisico, derivanti dalla sottrazione illecita, dalla sua mancata restituzione o dall'improvvisa perdita a livello affettivo dell'altro genitore; lo fa con impegno ed attenzioni particolari confidando, come è giusto che sia in un rapporto di cooperazione, nel medesimo impegno dell'autorità centrale dell'altro Stato qualora si debba procedere ai fini della restituzione in Italia del minore condotto illecitamente in quel territorio, ovvero al riconoscimento ed al concreto esercizio del diritto di visita di un cittadino italiano. Questo è il punto forte della Convenzione ma allo stesso tempo ne rappresenta la debolezza principale; in assenza di una fattiva, concreta collaborazione da parte delle autorità dello Stato richiesto la Convenzione e tutti i suoi nobili principi, saranno destinati a fallire miseramente.

È corretto ed onesto osservare, a questo punto, come l'Autorità Centrale italiana ed in generale le autorità giudiziarie italiane competenti applicano al meglio la Convenzione, sia, in generale, attivandosi ad ampio raggio al fine di attuare le disposizioni della Convenzione, sia, più specificatamente, aderendo pienamente all'urgenza che dovrebbe comunque caratterizzare la procedura internazionale. Atteggiamento, quest'ultimo, dimostrato da una ricerca condotta dall'Università di Cardiff, pubblicata nel novembre 2001, dalla quale risulta che per i casi passivi di restituzione – i casi, cioè, in cui le autorità italiane devono attivarsi per la restituzione all'estero del minore – *"l'Italia è stata oltre due volte più veloce di tutti gli altri Paesi"*. Mentre in merito al diritto di visita la stessa ricerca sottolinea come *"l'Italia è stata più rapida della norma di tutti i Paesi nel risolvere l'istanza per il diritto di visita"*.

Del pari, va però evidenziato come di altre autorità centrali e di altre autorità giudiziarie di alcuni Stati contraenti, al di là dell'adesione formale e di principio alla Convenzione, si rileva una chiusura e un'applicazione partigiana della Convenzione stessa, situazione che conduce all'obiettivo finale di favorire ad oltranza il "proprio cittadino" a discapito spesso del minore e dei suoi interessi reali.

È dunque innegabile che la mancata previsione di un meccanismo di controllo o di un organismo sovranazionale destinati a far applicare la Convenzione nella maniera più possibile consona ai bisogni dei minori, facendo anche prevalere realmente le disposizioni convenzionali agli ordinamenti nazionali, comporti una ampia discrezionalità sul modo in cui la Convenzione viene applicata, tanto nella lettera, quanto nello spirito che la sostanzia.

Il ruolo dell'autorità centrale

Ai fini della concreta attuazione delle Convenzioni e del Regolamento in esame è stato individuato per l'Italia, quale **Autorità Centrale, il Dipartimento per la Giustizia Minorile** (già Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile) – Ministero della Giustizia – (Via Giulia 131, 00186 Roma; tel. 06 681881; e-mail: autoritacentrali.dgm@giustizia.it).

Per quanto riguarda il perseguimento dei propri compiti l'Autorità Centrale italiana può avvalersi della collaborazione di innumerevoli organi dell'amministrazione pubblica, delle forze dell'ordine, di specifici enti il cui interesse combaci al dettato ed allo spirito convenzionale. Nell'ambito delle sue funzioni può, dunque, attivare i servizi minorili della giustizia e degli Enti locali al fine di verificare, nell'ambito del territorio nazionale, le condizioni affettive, di salute, di vita del minore sottratto, nonché per agevolare la restituzione del minore o l'esercizio del diritto di visita. Può attivare le indagini di Polizia ai fini del rintraccio del minore condotto in territorio italiano o anche dell'Interpol qualora si ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto al di fuori dei confini nazionali.

Inoltre e più dettagliatamente, la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 prevede all'articolo 7 che le autorità centrali devono attivarsi per:

1. localizzare il minore condotto illecitamente sul territorio del proprio Stato. Ciò viene svolto incaricando le diverse forze di polizia compreso l'ufficio Interpol;
2. assicurare la consegna volontaria del minore o l'accesso alle visite;
3. avviare e comunque agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa diretta ad ottenere la restituzione del minore o l'esercizio del diritto di visita;
4. impedire nuovi pericoli per il minore o ulteriori pregiudizi per le parti interessate;
5. assicurare l'adozione di misure urgenti, anche a livello amministrativo, atte a garantire il ritorno del minore in condizioni di assoluta sicurezza;
6. scambiarsi reciprocamente ogni informazione utile, attinente al minore ed al suo stato sociale;
7. agevolare l'accesso all'assistenza legale gratuita, qualora ricorrano le condizioni necessarie;
8. fornire, su apposita richiesta, ogni informazione relativa alla legislazione del proprio Paese, se attinente alla materia disciplinata dalla Convenzione.

Cosa fare nel caso della sottrazione internazionale del proprio figlio

Solitamente la sottrazione di un figlio non viene attuata "all'improvviso"; quasi sempre alla base vi sono dinamiche di coppia particolari, equilibri emotivi che si infrangono, episodi di vita di una certa rilevanza. Mai come in questo caso è opportuno prevenire la sottrazione, "leggere" il disagio dell'altro, cercare di cogliere nell'altro atti indicativi di un intimo e profondo malessere. Nel caso vi siano dubbi in merito alla consistenza del legame affettivo e il partner sia di altra nazionalità, abbia interessi e legami affettivi nel proprio Paese di origine ed il disagio emotivo non possa essere sanato, è opportuno attivarsi al fine di anticipare l'eventuale sottrazione, quanto mai probabile.

Quindi:

- non concedere l'autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell'altro genitore;
- se il bambino deve recarsi per qualche motivo all'estero far sottoscrivere all'altro genitore un impegno di rientro in Italia ad una data prefissata;
- se invece vi è in corso un'azione per la separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio venga affidato all'altro genitore, chiedere che venga previsto chiaramente nel provvedimento il divieto all'espatrio del minore, senza un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario;
- se non vi è costanza di matrimonio e non è stato quindi instaurato alcun procedimento per l'affidamento del minore, chiedere l'emissione di un apposito provvedimento in cui sia vietato l'espatrio del minore senza un consenso esplicito e formale dell'altro genitore.

SE INVECE LA SOTTRAZIONE È STATA GIÀ ATTUATA e si ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione de L'Aja:

- Denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria competente al fine di attivare le forze di polizia per i controlli presso gli aeroporti e per l'eventuale fermo del sottrattore e del minore. Alcune fotografie del minore e del sottrattore sono essenziali.
- Contattare immediatamente l'Autorità Centrale per l'avvio della specifica procedura, fornendo indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte o interessate alla sottrazione.
- È sempre bene evitare di reiterare eventuali ulteriori tentativi autonomi di componimento della vicenda qualora vi siano già stati degli insuccessi o rinvii di date precedentemente concordate per la restituzione stessa. I mesi così persi potrebbero, in diverso modo, giocare a favore del sottrattore.
- La denuncia penale non sempre produce effetti positivi in merito ad una eventuale, successiva disponibilità di restituzione del minore. Anzi, spesso il fatto di sapere che è stata sporta una denuncia penale a proprio carico fa desistere il sottrattore dalla disponibilità a restituire in Italia il minore, temendo l'arresto.

Se invece si ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in un Paese NON aderente alla Convenzione de L'Aja allora, dopo aver denunciato la sottrazione all'autorità giudiziaria competente, è di prioritaria importanza **contattare il Ministero degli Affari Esteri** (*Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie* Piazzale della Farnesina, 1, 00194 Roma; **tel. 06 36911**) che con le proprie rappresentanze diplomatico-consolari può porre in essere tutta una serie di iniziative ai fini della positiva risoluzione della vicenda. Molti Paesi, infatti, non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja (si pensi ad esempio ai Paesi islamici, ove alcuni elementi fondanti della Convenzione contrastano fortemente con principi coranici e conseguenti normative); in questi casi la risoluzione della vicenda è spesso frutto di precise e delicate iniziative diplomatiche.

La regolamentazione o il riconoscimento del diritto di visita

La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, oltre che regolamentare la procedura ai fini della restituzione del minore sottratto, disciplina anche la questione attinente alle visite al figlio da parte del genitore non affidatario.

La Convenzione prevede espressamente che la richiesta del genitore interessato può concernere sia la tutela di un diritto di visita già eventualmente riconosciuto e regolamentato, sia l'organizzazione, da parte delle autorità competenti del Paese richiesto, di visite al figlio secondo una modalità ed un calendario che consentano l'esercizio concreto del diritto.

Soprattutto quando la domanda dell'interessato riguarda il riconoscimento e l'organizzazione del diritto di visita o quando si tratta di superare l'opposizione dell'altro genitore all'attuazione delle visite stesse, è necessario attivare le procedure legali previste dalla Convenzione ed in tale ottica l'attività delle autorità centrali si dimostra preziosa; ciò, sia per far avviare con celerità la procedura giudiziaria specifica, sia per rimuovere – direttamente o avvalendosi di organi specializzati – gli ostacoli che il genitore affidatario frappone sistematicamente all'incontro, adducendo di volta in volta difficoltà ed impedimenti improvvisi. Purtroppo non è poi raro verificare che la regolamentazione di un diritto di visita in alcuni provvedimenti è tale da rendere inattuabile le visite stesse, rendendo vani l'impegno e il desiderio manifestati con tenacia dal genitore interessato. Un diritto di visita implica spesso spostamenti e costi non indifferenti e perché possa produrre benefici effetti, sia nella relazione genitoriale che sullo sviluppo armonico e sereno del figlio, necessita di impegno ed empatia da parte di tutte le figure istituzionali coinvolte. Bisogna essere pienamente consapevoli che una mancata visita non comporta esclusivamente una rinuncia da parte del genitore che ne aveva diritto ma soprattutto un negare al bambino un apporto affettivo insostituibile e prezioso.

Un'avvertenza particolare

Come ogni ambito in cui vi è sofferenza anche questo delle sottrazioni viene individuato da qualcuno come una buona attività per giungere a un reddito insperato. Si ha notizia di alcuni soggetti che si propongono – anche via internet – come “consulenti” ai fini dell’avvio della procedura per la restituzione del minore. Se non si ha di fronte un funzionario delle Autorità Centrali o del Ministero degli Affari Esteri o di un avvocato in possesso di abilitazione all’esercizio della professione forense diffidate della sua opera, soprattutto se comporta dei costi. L’apporto di questi individui, che fanno leva sulla comprensibile emotività della persona, è praticamente nullo poiché per l’avvio della procedura vera e propria essi rimandano comunque all’Autorità Centrale; autorità, essa sì, specializzata, competente, gratuita. Ricorrere a questi “strani consulenti” produce quale effetto principale la perdita di tempo prezioso e poi il dispendio inutile di risorse economiche.

La procedura prevista dalla Convenzione è assolutamente gratuita in Italia e nella maggior parte degli Stati aderenti. Inoltre in diversi casi le informazioni fornite da tali individui risultano errate, imprecise o fuorvianti. L’Autorità Centrale è l’organo che meglio di chiunque altro conosce la procedura convenzionale, l’operatività del singolo Stato aderente e le possibili implicazioni da ciò derivanti. Essa segue passo passo l’intera procedura ma, ovviamente, non può dare garanzie o azzardare previsioni su come la procedura verrà conclusa dall’autorità giudiziaria estera che è autonoma ed indipendente anche negli altri Paesi aderenti.

Si precisa, inoltre, che per l’avvio della procedura convenzionale solo in pochi Stati aderenti è necessario premunirsi di un legale di fiducia o, comunque, chiedere l’assistenza legale gratuita, qualora ne ricorrano le condizioni.

Ai genitori... e non solo

La sottrazione internazionale di un minore sottace la speranza inespressa che le autorità dello Stato in cui ci si rifugia (che solitamente coincide con lo Stato di origine) si dimostrino magnanimi nei propri confronti, magari legalizzando quell’azione che moralmente e giuridicamente sarebbe stata condannata nel Paese dal quale ci si allontana.

Le sottrazioni di minori vengono alimentate non soltanto da motivazioni psicologiche, sociali, relazionali di chi attua la sottrazione stessa, ma anche da un semplice calcolo probabilistico; calcolo per il quale l’atteggiamento di quelle autorità che dovrebbero applicare al meglio la Convenzione e non lo fanno forniscono, di fatto, strumenti alterati di valutazione che rilevano solamente una parte delle motivazioni e dei bisogni in gioco, trascurando o ignorando del tutto quelli dell’altro genitore e del figlio, vittima inconsapevole.

La sottrazione di un figlio smuove a livello profondo paure e sofferenze che difficilmente possono essere paragonate ad altre esperienze psicologiche alle quali la natura umana ci sottopone; la sottrazione di un figlio in molti casi è assimilabile alla “perdita” del figlio stesso ed è fonte di sofferenza non soltanto nel genitore che ha subito, ma soprattutto proprio in quel figlio che si vorrebbe avere la pretesa di salvare da chissà quale grave condizione; l’aggravante è che tale condizione è conseguenza di un’azione consapevole e ponderata di chi, più di ogni altro, dovrebbe avere a cuore il benessere e la felicità del proprio figlio.

La soluzione a questo tipo di problema sarebbe semplice, tanto semplice, da un punto di vista teorico, da apparire banale, scontata e quindi improponibile. Ma se ogni genitore ponesse al centro delle sue azioni il benessere e l’interesse del minore molte azioni che sfociano in una sottrazione lascerebbero il posto ad iniziative legali o di mediazione proprio partendo dal presupposto che un danno a carico del proprio figlio è un danno che si ripercuote sui genitori stessi prima e purtroppo e verosimilmente anche sui nipoti che verranno.

Con il nuovo regolamento n. 2201/2003 diventa più difficile la sottrazione dei minori

Il 1° agosto 2004 è entrato in vigore il Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis); con applicazione dal 1° marzo 2005.

Il tempo previsto tra la data di entrata in vigore e quella di applicazione è stata stabilita al fine di consentire ai Paesi di comunicare alcune informazioni necessarie quali la designazione delle autorità centrali, le lingue accettate e le autorità giudiziarie competenti.

L'approvazione di tale strumento è stato un obiettivo raggiunto nel corso del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea, a seguito di tre anni di lavoro del gruppo di tecnici del Comitato di diritto civile. La sottrazione illecita di minori da parte di uno dei genitori all'interno dell'Unione diverrà senza dubbio più difficile a seguito delle integrazioni apportate alla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.

Il nuovo strumento ordina in un unico testo le questioni concernenti le domande di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e quelle relative l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli avuti in comune dalla coppia, queste ultime collegate ad una causa matrimoniale (Bruxelles II) e le materie relative alla responsabilità parentale che nel primo strumento rimanevano escluse. Per il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, infatti, il 1° marzo 2001 era già entrato in vigore il Regolamento CE n. 1347/2000, strumento che secondo gli operatori del diritto ha funzionato poiché ha consentito la circolazione delle sentenze attraverso gli stati membri, prevedendo procedure semplici e rapide per il riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio e di responsabilità parentale purché connesse a cause matrimoniali. Tale ultima condizione, tuttavia, rappresentava una discriminazione nei confronti dei minori nati da genitori non sposati, per i quali le sentenze in materia di diritto di visita e di custodia, non potevano circolare se non con procedure lunghe e complesse. Il Regolamento rappresenta sotto tale aspetto, un'importante conquista nell'interesse del minore. Il Regolamento regola, inoltre, all'interno dell'Unione (e con esclusione della Danimarca) la materia del diritto di visita e quella della sottrazione dei minori oggetto di due convenzioni, la prima del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Convenzione Aja '80) e, la seconda, del 19 ottobre 1996, sulla responsabilità parentale e le misure di protezione dei minori (Convenzione Aja '96).

Il Regolamento stabilisce regole comuni sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Nel **campo di applicazione** del nuovo regolamento vengono contemplate oltre le materie già disciplinate in Bruxelles II, anche le sentenze in materia di responsabilità parentale ed in particolare del diritto di affidamento e di visita, e della tutela.

Per quanto riguarda le decisioni in materia di misure di protezione del minore riferite ai beni, il Regolamento si applica alla designazione e alle funzioni di chi esercita la responsabilità di gestire i beni, alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore dovrebbero rimanere disciplinate dal Regolamento 44/2001, così come quelle relative alle obbligazioni alimentari.

Sono esclusi dal campo d'applicazione i provvedimenti relativi alla filiazione, all'adozione, tutte le materie che concernono l'immigrazione, la sanità, le misure di sicurezza sociale, i provvedimenti civili assunti in conseguenza di illeciti penali commessi da minori.

Il regolamento stabilisce quale criterio unico di competenza in materia di responsabilità parentale, il luogo di residenza abituale del minore. Sono previste alcune deroghe in casi eccezionali ed a determinate condizioni.

Non esiste una definizione di residenza abituale, ma tale criterio dovrà essere determinato caso per caso dal giudice sulla base delle circostanze di fatto e nel prioritario interesse del minore.

In caso di **sottrazione di un minore**, la procedura prevista dalla Convenzione Aja del 1980 è stata integrata da alcune disposizioni. Si è proceduto, quindi, a introdurre regole che scoraggino maggiormente la sottrazione di minori tra Stati membri. Pertanto tra i paesi membri dell'Unione il Giudice competente dovrà essere quello del paese ove il minore risiedeva e conduceva la propria vita prima di essere sottratto. Nel caso di una decisione di non ritorno, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione Aja del 1980, e cioè nel caso in cui vi sia un fondato rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, il Giudice del paese del luogo ove il minore è stato condotto ha l'obbligo di trasmettere il caso al Giudice competente del paese della sottrazione, al quale, quindi, spetta l'ultima decisione sul ritorno del minore. Per tale ultima decisione, oltre che per le sentenze in materia di diritto di visita, è stato abolito l'exequatour.

Infatti, la novità introdotta con il Regolamento è rappresentata dal **titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore**. Per tali materie non sarà più necessario per l'esecuzione delle sentenze ricorrere al procedimento di exequatour. Sulla base di un certificato standard, sarà, quindi, possibile eseguire una decisione in ogni Stato membro, esecuzione che verrà, comunque, realizzata secondo le regole nazionali dello Stato ad quem.

Il certificato potrà essere rilasciato se la decisione è esecutiva e solo se tutte le parti ed il minore sono state ascoltate, e nei limiti del carattere esecutivo della stessa. Pertanto, in caso di successivi provvedimenti, dovrà essere data esecuzione a quello vigente.

Non è prevista alcuna forma di impugnazione del provvedimento di rilascio del certificato, salvo i casi di errore materiale.

Anche il nuovo Regolamento prevede l'attribuzione di compiti volti a facilitare la cooperazione giudiziaria alle **autorità centrali**, così come previsto in molti strumenti internazionali. A tali organismi, infatti, viene sempre più spesso affidato il compito di scambiarsi informazioni (in particolare sulle rispettive legislazioni), di promuovere iniziative, di vigilare sulla attuazione degli strumenti internazionali e proporre miglioramenti. Preferibilmente le autorità centrali per il Regolamento coincideranno con quelle già istituite per l'applicazione della Convenzione Aja del 1980; **nel caso dell'Italia l'Autorità Centrale si trova incardinata nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e, pertanto, è già stata designata Autorità Centrale anche per il nuovo strumento.**

Sonia Viale

Vice Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile

per la guida al regolamento si consulti il sito internet

http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/news/whatsnew_it.htm

Appendice



LEGGE 15 gennaio 1994 n. 64

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1994 n. 23 S.O.)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, APERTA ALLA FIRMA A LUSSEMBURGO IL 20 MAGGIO 1980, E DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 25 OTTOBRE 1980; NORME DI ATTUAZIONE DELLE PREDETTE CONVENZIONI, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 5 OTTOBRE 1961 E DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 28 MAGGIO 1970.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de L'Aja.

ART. 3.

1. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'avvocatura dello stato, nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della polizia di stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.

4. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, è altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

ART. 4.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso

può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

4. L'attuazione nello stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

ART. 5.

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia Stato residente in Italia, la decisione è adottata dal Tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato Contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso ricorso per cassazione.

ART. 6.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro

il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.
4. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

ART. 7.

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è Stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.
2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.
3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.
4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
5. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.
6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 25 OTTOBRE 1980 SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI.

Gli stati firmatari della presente Convenzione,

Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;

Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,

Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I

Campo di applicazione della Convenzione

ARTICOLO 1

La presente Convenzione ha come fine:

- A. di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
- B. di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.

ARTICOLO 2

Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

ARTICOLO 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

- A. quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro; e
- B. se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

ARTICOLO 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.

ARTICOLO 5

Ai sensi della presente Convenzione:

- A. il “diritto di affidamento” comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;
- B. il “diritto di visita” comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II

Autorità centrali

ARTICOLO 6

Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità.

Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

ARTICOLO 7

Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

- A. per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
- B. per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
- C. per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
- D. per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- E. per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
- F. per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;

- G. per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
- H. per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
- I. per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

CAPO III

Ritorno del minore

ARTICOLO 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- A. le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- B. la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
- C. i motivi adottati dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- D. ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi.

La domanda può essere accompagnata o completata da:

- E. una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
- F. un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;
- G. ogni altro documento pertinente.

ARTICOLO 9

Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

ARTICOLO 10

L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

ARTICOLO 11

Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

ARTICOLO 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

ARTICOLO 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

- A. che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
- B. che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

ARTICOLO 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedu-

re specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

ARTICOLO 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

ARTICOLO 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

ARTICOLO 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

ARTICOLO 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

ARTICOLO 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

ARTICOLO 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV

Diritto di visita

ARTICOLO 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

ARTICOLO 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 23

Nessuna legalizzazione o analogia formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

ARTICOLO 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.

ARTICOLO 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

ARTICOLO 26

Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati Contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

ARTICOLO 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

ARTICOLO 28

Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

ARTICOLO 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

ARTICOLO 30

Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli Stati Contraenti.

ARTICOLO 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

- A. ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
- B. ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

ARTICOLO 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

ARTICOLO 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.

ARTICOLO 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è Stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

ARTICOLO 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

ARTICOLO 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI Clausole finali

ARTICOLO 37

La Convenzione è aperta alla firma degli stati che erano membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 38

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche.

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

ARTICOLO 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui ha la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 40

Uno Stato Contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.

ARTICOLO 41

Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorità centrali ed altre autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima o una dichiarazione, resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

ARTICOLO 42

Ciascuno Stato Contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

ARTICOLO 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

1. per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
2. per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

ARTICOLO 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri stati contraenti.

ARTICOLO 45

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della conferenza, nonché agli stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37;
2. le adesioni di cui all'articolo 38;
3. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43;
4. le estensioni di cui all'articolo 39;
5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;
6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previste all'articolo 42;
7. le denunce di cui all'articolo 44.

REGOLAMENTO (CE) n. 2201/2003 DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2003 RELATIVO ALLA COMPETENZA, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE, CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) n. 1347/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000(4), stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali. Il contenuto di tale regolamento riprendeva ampiamente la convenzione del 28 maggio 1998 avente il medesimo oggetto(5).

- (4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori(6).
- (5) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.
- (6) Dato che l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.
- (7) Il campo di applicazione del presente regolamento riguarda le materie civili, indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale.
- (8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.
- (9) Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire i) alla designazione e alle funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e ii) alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali i genitori hanno una controversia in merito all'amministrazione dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(7).
- (10) Il presente regolamento non è inteso ad applicarsi a materie come quelle relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto d'asilo e nel settore dell'immigrazione. Inoltre, esso non si applica né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone. Esso non si applica nemmeno ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai minori.
- (11) Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.
- (12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
- (13) Nell'interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest'ultimo è più indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il

giudice adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice.

- (14) Gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatiche. Se il giudice competente in applicazione del presente regolamento non può esercitare la propria competenza a causa dell'esistenza di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.
- (15) È opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti introduttivi del giudizio proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(8).
- (16) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.
- (17) In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.
- (18) Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell'articolo 13, della Convenzione de L'Aja del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice competente o l'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l'autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che l'autorità centrale invii anch'essa una notificazione alle autorità pubbliche interessate conformemente alla legge nazionale.
- (19) L'audizione del minore è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento, senza che detto strumento miri a modificare le procedure nazionali applicabili in materia.
- (20) L'audizione del minore in un altro Stato membro può essere effettuata in base alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale(9).
- (21) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.
- (22) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a "decisioni" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione.

- (23) Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sue conclusioni (punto 34) che le decisioni pronunciate nelle controversie familiari dovrebbero essere “automaticamente riconosciute in tutta l’Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l’esecuzione”. Pertanto le decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro d’origine conformemente alle disposizioni del presente regolamento, dovrebbero essere riconosciute e hanno efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesto qualsiasi altro procedimento. Le modalità relative all’esecuzione di tali decisioni sono tuttora disciplinate dalla legge nazionale.
- (24) Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l’esecuzione della decisione non dovrebbe essere impugnabile. Non dovrebbe poter dare luogo a una domanda di rettifica se non in caso di errore materiale, ossia se il certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione.
- (25) È opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in generale che per casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari in materia di responsabilità genitoriale. A questo scopo è necessario che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale(10).
- (26) La Commissione dovrebbe rendere pubblici e aggiornare gli elenchi relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione comunicati dagli Stati membri.
- (27) Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).
- (28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000 che è pertanto abrogato.
- (29) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno che la Commissione ne esamini l’applicazione per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.
- (30) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (31) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento, e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (33) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Ambito d’applicazione e definizioni

ARTICOLO 1

Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
 - a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
 - b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
 - a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
 - b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
 - c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
 - d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
 - e) le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alla determinazione o all’impugnazione della filiazione;
 - b) alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;
 - c) ai nomi e ai cognomi del minore;
 - d) all’emancipazione;
 - e) alle obbligazioni alimentari;
 - f) ai trust e alle successioni;
 - g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;
- 2) “giudice”: designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
- 3) “Stato membro”: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
- 4) “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
- 5) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;
- 6) “Stato membro dell’esecuzione”: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione;
- 7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuri-

dica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

- 8) “titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
- 9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
- 10) “diritto di visita”: in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
- 11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:
 - a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro
e
 - b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.

CAPO II Competenza

SEZIONE 1

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

ARTICOLO 3

Competenza generale

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
 - a) nel cui territorio si trova:
 - la residenza abituale dei coniugi, o
 - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
 - la residenza abituale del convenuto, o
 - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
 - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
 - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di “domicile” cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

ARTICOLO 4

Domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 5

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

ARTICOLO 6

Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5

Il coniuge che:

- a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
- b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri
può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.

ARTICOLO 7

Competenza residua

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.
2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri.

SEZIONE 2

Responsabilità genitoriale

ARTICOLO 8

Competenza generale

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.

ARTICOLO 9

Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

ARTICOLO 10

Competenza nei casi di sottrazione di minori

In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

- a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;
o
- b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
 - ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
 - iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;
 - iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

ARTICOLO 11

Ritorno del minore

1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito "la convenzione de L'Aja del 1980") per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diver-

so dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione de L'Aja del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
3. Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.
Fatto salvo il primo comma l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.
4. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b), della convenzione de L'Aja del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
5. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
6. Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all'articolo 13 della convenzione de L'Aja del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.
7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione de L'Aja del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

ARTICOLO 12

Proroga della competenza

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

- a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
 - e
 - b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.
- 2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:
 - a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;
 - o
 - b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;
 - o
 - c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.
 - 3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:
 - a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e
 - b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore.
 - 4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione de L'Aja, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato.

ARTICOLO 13

Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

ARTICOLO 14

Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

ARTICOLO 15

Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso

1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conosce-

re del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono:

a) interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2. Il paragrafo 1 è applicabile:

a) su richiesta di una parte o

b) su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o

c) su iniziativa di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o su richiesta di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b) è la precedente residenza abituale del minore; o

c) è il paese di cui il minore è cittadino; o

d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5. Le autorità giurisdizionali di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 53.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

ARTICOLO 16

Adizione di un'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

ARTICOLO 17

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

ARTICOLO 18

Esame della procedibilità

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

ARTICOLO 19

Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a

favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

ARTICOLO 20

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. In casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

CAPO III

Riconoscimento ed esecuzione

SEZIONE 1

Riconoscimento

ARTICOLO 21

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.
4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

ARTICOLO 22

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è rico-

nosciuta nei casi seguenti:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
- d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

ARTICOLO 23

Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

- a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
- c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
- e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
- f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto; o
- g) se la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.

ARTICOLO 24

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

ARTICOLO 25

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

ARTICOLO 26

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

ARTICOLO 27

Sospensione del procedimento

1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
2. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.

SEZIONE 2

Istanza per la dichiarazione di esecutività

ARTICOLO 28

Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

ARTICOLO 29

Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.
2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

ARTICOLO 30

Procedimento

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.

ARTICOLO 31

Decisione dell'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.
2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

ARTICOLO 32

Comunicazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

ARTICOLO 33

Opposizione

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. L'opposizione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti all'autorità giurisdizionale dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.
5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

ARTICOLO 34

Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.

ARTICOLO 35

Sospensione del procedimento

1. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 33 o dell'articolo 34 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 36

Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere concessa per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.
2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

ARTICOLO 37

Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
e
 - b) il certificato di cui all'articolo 39.
2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:
 - a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace;
o
 - b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

ARTICOLO 38

Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, non vengano prodotti, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l'esonero della presentazione degli stessi.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

ARTICOLO 39

Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).

SEZIONE 4

Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore

ARTICOLO 40

Campo d'applicazione

1. La presente sezione si applica:
 - a) al diritto di visita;
 - e
 - b) al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.
2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

ARTICOLO 41

Diritto di visita

1. Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.

Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.

2. Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:
 - a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;
 - b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
 - e
 - c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una delle parti.

ARTICOLO 42

Ritorno del minore

1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro

Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:
 - a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;
 - b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e
 - c) l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della Convenzione de L'Aja del 1980.

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato è compilato nella lingua della decisione.

ARTICOLO 43

Domanda di rettifica

1. Il diritto dello Stato membro di origine è applicabile a qualsiasi rettifica del certificato.
2. Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 42, paragrafo 1, non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

ARTICOLO 44

Effetti del certificato

Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.

ARTICOLO 45

Documenti

1. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
 - e
 - b) il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1.
2. Ai fini del presente articolo:
 - il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, è corredato della traduzione del punto 12 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita,
 - il certificato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è corredato della traduzione del punto 14 relativo alle misure adottate per assicurare il ritorno del minore.

La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

SEZIONE 5 *Atti pubblici e accordi*

ARTICOLO 46

Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

SEZIONE 6 *Altre disposizioni*

ARTICOLO 47

Procedimento di esecuzione

1. Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. Ogni decisione pronunciata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, è eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro.

In particolare una decisione certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente.

ARTICOLO 48

Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

1. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.
2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

ARTICOLO 49

Spese

Le disposizioni del presente capo, eccettuate quelle previste alla sezione 4, si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

ARTICOLO 50

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli 21, 28, 41, 42 e 48, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

ARTICOLO 51

Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

- a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o
- b) per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda, per difetto di "domicile" in uno di tali Stati membri.

ARTICOLO 52

Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 37, 38 e 45, né per l'eventuale procura alle liti.

CAPO IV

Cooperazione fra autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale

ARTICOLO 53

Designazione

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

ARTICOLO 54

Funzioni generali

Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

ARTICOLO 55

Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale

Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:

- a) a raccogliere e a scambiare informazioni:
 - i) sulla situazione del minore;
 - ii) sugli eventuali procedimenti in corso; o

- iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;
- b) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;
- c) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 15;
- d) a fornire informazioni e sostegno utili all'attuazione dell'articolo 56 da parte delle autorità giurisdizionali;
- e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

ARTICOLO 56

Collocamento del minore in un altro Stato membro

1. Qualora l'autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.
2. La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.
3. Le modalità relative alla consultazione o all'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.
4. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest'ultimo Stato membro non sia previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all'autorità centrale o ad un'autorità competente di quest'ultimo Stato membro.

ARTICOLO 57

Metodo di lavoro

1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza, di cui all'articolo 55, all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si può trovare o risiede abitualmente il minore. In generale, la domanda contiene tutte le informazioni disponibili che ne possono agevolare l'esecuzione. Se la domanda di assistenza riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale vi acclude i pertinenti certificati di cui all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità, diverse dalla sua, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere redatte.
3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 55 è gratuita.
4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

ARTICOLO 58

Riunioni

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

CAPO V

Relazioni con gli altri atti normativi

ARTICOLO 59

Relazione con altri strumenti

1. Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
2.
 - a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciare in tutto o in parte.
 - b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.
 - c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.
 - d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III del regolamento stesso.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;
 - b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

ARTICOLO 60

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- a) Convenzione de L'Aja, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

- b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
- c) convenzione dell'Aja, del 1o giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;
- d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;
- e) convenzione dell'Aja, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

ARTICOLO 61

Relazioni con la Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori

Nelle relazioni con la Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, il presente regolamento si applica:

- a) se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
- b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione.

ARTICOLO 62

Portata degli effetti

- 1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e agli articoli 60 e 61 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.
- 2. Le convenzioni di cui all'articolo 60, in particolare la convenzione dell'Aja del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente all'articolo 60.

ARTICOLO 63

Trattati con la Santa Sede

- 1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
- 2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.
- 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:
 - a) "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
 - b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

- 4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.
- 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
 - b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO VI Disposizioni transitorie

ARTICOLO 64

- 1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 72.
- 2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.
- 3. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.
- 4. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

CAPO VII Disposizioni finali

ARTICOLO 65

Riesame

Al più tardi, il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata se del caso di proposte di adeguamento.

ARTICOLO 66

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vengano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
- ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;
- ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato;
- ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

ARTICOLO 67

Informazioni relative alle autorità centrali e alle lingue accettate

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53;
- le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2;
e
- le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di visita a norma dell'articolo 45, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di queste informazioni.

La Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a tutti.

ARTICOLO 68

Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.

La Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e con ogni altro mezzo appropriato.

ARTICOLO 69

Modificazione degli allegati

Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da I a IV sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

ARTICOLO 70

Comitato

- La Commissione è assistita da un comitato (di seguito, "il comitato").
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 71

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000

- Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è abrogato alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione.
- I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato V.

ARTICOLO 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004.

Il presente regolamento si applica dal 1° marzo 2005, ad eccezione degli articoli 67, 68, 69 e 70 che si applicano dal 1° agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.

Per il Consiglio, Il Presidente
R. Castelli

- (1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 155.
- (2) Parere reso il 20 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).
- (3) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 76.
- (4) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.
- (5) All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1347/2000, il Consiglio aveva preso atto della relazione esplicativa relativa alla convenzione, redatta dal prof. Alegria Borrás (GU C 221 del 16.7.1998, pag. 27).
- (6) GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.
- (7) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).
- (8) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
- (9) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
- (10) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
- (11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO I

Certificato di cui all'articolo 39 sulle decisioni in materia matrimoniale (1)

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Matrimonio
 - 3.1. Moglie
 - 3.1.1. Nome e cognome
 - 3.1.2. Recapito
 - 3.1.3. Stato e luogo di nascita
 - 3.1.4. Data di nascita
 - 3.2. Marito
 - 3.2.1. Nome e cognome
 - 3.2.2. Recapito
 - 3.2.3. Stato e luogo di nascita
 - 3.2.4. Data di nascita
 - 3.3. Stato, luogo (eventualmente) e data del matrimonio
 - 3.3.1. Stato del matrimonio
 - 3.3.2. Luogo del matrimonio (eventualmente)
 - 3.3.3. Data del matrimonio
4. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
 - 4.1. Denominazione
 - 4.2. Sede
 5. Decisione
 - 5.1. Data
 - 5.2. Numero di riferimento
 - 5.3. Tipo di decisione
 - 5.3.1. Divorzio
 - 5.3.2. Annullamento del matrimonio
 - 5.3.3. Separazione personale
 - 5.4. Si tratta di decisione resa in contumacia?
 - 5.4.1. No
 - 5.4.2. Sì(2)
 6. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
 7. Contro la decisione può ancora essere

proposta opposizione secondo la legge dello Stato membro di origine?

- 7.1. No
 - 7.2. Sì
 8. Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la decisione è stata pronunciata
 - 8.1. Divorzio
 - 8.2. Separazione personale
- Fatto a ..., il ...
Firma e/o timbro
- (1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
(2) Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

ALLEGATO II

Certificato di cui all'articolo 39 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale (1)

1. Stato membro di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Titolari di un diritto di visita
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4. Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3(2)
 - 4.1. 4.1.1. Cognome, nome
 - 4.1.2. Recapito
 - 4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
 - 4.2. 4.2.1. Cognome, nome
 - 4.2.2. Recapito
 - 4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

- 4.3. 4.3.1. Cognome, nome
- 4.3.2. Recapito
- 4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
5. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
 - 5.1. Denominazione
 - 5.2. Luogo
 6. Decisione
 - 6.1. Data
 - 6.2. Numero di riferimento
 - 6.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?
 - 6.3.1. No
 - 6.3.2. Sì(3)
 7. Minori oggetto della decisione(4)
 - 7.1. Nome, cognome e data di nascita
 - 7.2. Nome, cognome e data di nascita
 - 7.3. Nome, cognome e data di nascita
 - 7.4. Nome, cognome e data di nascita
 8. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
 9. Attestato di esecutività e notificazione
 - 9.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?
 - 9.1.1. Sì
 - 9.1.2. No
 - 9.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?
 - 9.2.1. Sì
 - 9.2.1.1. Nome e cognome della parte
 - 9.2.1.2. Recapito
 - 9.2.1.3. Data della notificazione
 - 9.2.2. No
 10. Informazioni specifiche per le decisioni relative al diritto di visita se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28. Tale possibilità è prevista all'articolo 40, paragrafo 2:
 - 10.1. Modalità di esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)
 - 10.1.1. Data, ora
 - 10.1.1.1. Inizio

- 10.1.1.2. Fine
 - 10.1.2. Luogo
 - 10.1.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale
 - 10.1.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita
 - 10.1.5. Limitazioni connesse con l'esercizio del diritto di visita
 11. Informazioni specifiche per le decisioni relative al ritorno del minore se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28. Tale possibilità è prevista dall'articolo 40, paragrafo 2:
 - 11.1. La decisione prevede il ritorno del minore
 - 11.2. Persona presso la quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)
 - 11.2.1. Cognome, nome
 - 11.2.2. Recapito
- Fatto a ..., il ...
Firma e/o timbro

- (1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
(2) In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere menzionata al punto 4.
(3) In questo caso devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
(4) Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO III

Certificato di cui all'articolo 41 paragrafo 1, sulle decisioni in materia di diritto di visita (1)

1. Stato membro di origine
2. Autorità giurisdizionale o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito

- 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
- 3.** Titolari di un diritto di visita
- 3.1. Cognome, nome
- 3.2. Recapito
- 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 4.** Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3(2)(3)
- 4.1. Madre
- 4.1.1. Cognome, nome
- 4.1.2. Recapito
- 4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 4.2. Padre
- 4.2.1. Cognome, nome
- 4.2.2. Recapito
- 4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 4.3. Altri
- 4.3.1. Cognome, nome
- 4.3.2. Recapito
- 4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 5.** Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
- 5.1. Denominazione
- 5.2. Luogo
- 6.** Decisione
- 6.1. Data
- 6.2. Numero di riferimento
- 7.** Minori oggetto della decisione(4)
- 7.1. Nome, cognome e data di nascita
- 7.2. Nome, cognome e data di nascita
- 7.3. Nome, cognome e data di nascita
- 7.4. Nome, cognome e data di nascita
- 8.** La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine?
- 8.1. Sì
- 8.2. No
- 9.** La domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in maniera tale che questi ha potuto presentare le proprie difese o è stato accertato che il
- convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione
- 10.** Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate
- 11.** I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità
- 12.** Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)
- 12.1. Data, ora
- 12.1.1. Inizio
- 12.1.2. Fine
- 12.2. Luogo
- 12.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale
- 12.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita
- 12.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita
- 13.** Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
- Fatto a ..., il ...
- Firma e/o timbro
- (1) *Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.*
- (2) *In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere menzionata al punto 4.*
- (3) *Barrare la casella corrispondente alla persona nei confronti della quale deve essere eseguita la decisione.*
- (4) *Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.*

ALLEGATO IV

Certificato di cui all'articolo 47, paragrafo 1 sul ritorno del minore (1)

- 1.** Stato membro di origine
- 2.** Giudice o autorità che rilascia il certificato
- 2.1. Denominazione
- 2.2. Recapito
- 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
- 3.** Persona presso il quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)
- 3.1. Cognome, nome
- 3.2. Recapito
- 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 4.** Titolari della responsabilità genitoriale(2)
- 4.1. Madre
- 4.1.1. Nome e cognome
- 4.1.2. Recapito (se i dati sono disponibili)
- 4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 4.2. Padre
- 4.2.1. Nome e cognome
- 4.2.2. Recapito (se i dati sono disponibili)
- 4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 4.3. Altri
- 4.3.1. Nome e cognome
- 4.3.2. Recapito (se i dati sono disponibili)
- 4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
- 5.** Difensore (se i dati sono disponibili)
- 5.1. Cognome, nome
- 5.2. Recapito (se i dati sono disponibili)
- 6.** Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
- 6.1. Denominazione
- 6.2. Luogo
- 7.** Decisione
- 7.1. Data
- 7.2. Numero di riferimento
- 8.** Minori oggetto della decisione(3)
- 8.1. Nome, cognome e data di nascita
- 8.2. Nome, cognome e data di nascita
- 8.3. Nome, cognome e data di nascita
- 8.4. Nome, cognome e data di nascita
- 9.** La decisione dispone il ritorno del minore
- 10.** La decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di origine?
- 10.1. Sì
- 10.2. No
- 11.** I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità
- 12.** Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate
- 13.** La decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori
- 14.** Se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente
- 15.** Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
- Fatto a ..., il ...
- Firma e/o timbro
- (1) *Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.*
- (2) *Tale punto è facoltativo.*
- (3) *Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.*

MODULI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE AI SENSI DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1994 N.64

ALLEGATO V

Tabella di corrispondenza con il Regolamento (CE) N. 1347/2000
(vedi Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23-12-2003)

ALLEGATO VI

Dichiarazione della Svezia e della Finlandia ai sensi dell'articolo 59 paragrafo 2, lettera a) del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

Dichiarazione della Svezia

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, la Svezia dichiara che nei rapporti tra Svezia e Finlandia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.

Dichiarazione della Finlandia

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 la Finlandia dichiara che nei rapporti tra Finlandia e Svezia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 fra Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Danimarca contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.

Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Hague Convention of 25.10.1980
on the civil aspects of international child abduction

ISTANZA DI RESTITUZIONE
APPLICATION FOR RETURN

AUTORITA' CENTRALE RICHIEDENTE Requesting Central Authority	AUTORITA' CENTRALE RICHIESTA Requested Central Authority

Concerne il minore che compirà 16 anni il:

Concerns the following child who will attain the age of 16 on:

NOTA: Le seguenti rubriche devono essere compilate nel modo più completo possibile.

NOTE: The following boxes should be completed insofar as possible

ISTANZA DI RESTITUZIONE
APPLICATION FOR RETURN

IDENTITA' DEL MINORE Identity of the child			
COGNOME Surname			
NOME Name			SESSO Sex
			M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality			
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE Current address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			
ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO Last known address			
DESCRIZIONE FISICA Physical characteristics			

IDENTITA' DEL PADRE Identity of the father			
COGNOME Surname			
NOME Name			
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality			STATO CIVILE Marital Status
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
PROFESSIONE Occupation			

DOMICILIO Address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			
IDENTITA' DELLA MADRE Identity of the mother			
COGNOME Surname			
NOME Name			
DATA DI NASCITA Date of birth	LUOGO DI NASCITA Place of birth		
NAZIONALITA' Nationality	STATO CIVILE Marital Status		
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
PROFESSIONE Occupation			
DOMICILIO Address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			

PARTE RICHIEDENTE Requesting party	
PADRE <input type="checkbox"/> Father	MADRE <input type="checkbox"/> Mother
ALTRI <input type="checkbox"/> <i>Altri</i>	GENERALITA' DELLA PERSONA O ENTE RICHIEDENTE Particulars of requesting individual or institution
	NOME Surname
	RELAZIONE CON IL MINORE Relationship to the child
	INDIRIZZO Address
	TELEFONO Phone
	RAPPRESENTANTE LEGALE Legal adviser

LUOGO IN CUI DOVREBBE TROVARSI IL MINORE Child's whereabouts	
STATO Nation	
INDIRIZZO COMPLETO Full address	

DATI RELATIVI ALLA PERSONA CHE SI PRESUME ABBA SOTTRATTO IL MINORE Information concerning the person alleged to have wrongfully removed the child		
COGNOME Surname		
NOME Name	SESSO Sex	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA Date of birth	LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality		
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number		
LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE Current address		
RECAPITO TELEFONICO Telephone number		
ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO Last known address		
DESCRIZIONE FISICA Physical characteristics		

DATI RELATIVI AD ALTRE PERSONE CHE POSSANO FORNIRE INFORMAZIONI Other persons with possible additional information		
COGNOME E NOME Surname and Name	INDIRIZZO COMPLETO Full Address	TELEFONO Phone

MOMENTI, LUOGHI, DATE, CIRCOSTANZE DELLA SOTTRAZIONE Time, place, date and circumstances of the wrongful removal

MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA Factual or legal grounds justifying the request

PERSONA CUI IL MINORE DEVE ESSERE RESTITUITO E MODALITA' DI RESTITUZIONE Child is to be returned to – and proposed arrangements

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Attached documents
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

DATA
Date

TIMBRO DELL'AUTORITA' CENTRALE
E/O FIRMA DEL RICORRENTE
Stamp of the central Authority and/or
signature of the applicant

Autorità Centrale Italiana – Via Giulia, 131 – 00186 ROMA (ITALIA)
Italian Central Authority - Via Giulia, 131 - 00186 ROME (ITALY)

Tel. (Ph.): 0039 06 681881
Fax: 0039 06 68808085 - 68807087

Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento
Lussemburgo, 20 maggio 1980
European Convention on recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children
Luxembourg, 20 May 1980

IDENTITA' DEL MINORE			
Identity of the child			
COGNOME Surname			
NOME Name		SESSO Sex	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality			
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE Current address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			
ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO Last known address			
DESCRIZIONE FISICA Physical characteristics			

IDENTITA' DEL PADRE			
Identity of the father			
COGNOME Surname			
NOME Name			
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality		STATO CIVILE Marital Status	
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
PROFESSIONE Occupation			
DOMICILIO Address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			

IDENTITA' DELLA MADRE Identity of the mother			
COGNOME Surname			
NOME Name			
DATA DI NASCITA Date of birth	LUOGO DI NASCITA Place of birth		
NAZIONALITA' Nationality	STATO CIVILE Marital Status		
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
PROFESSIONE Occupation			
DOMICILIO Address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			

PARTE RICHIEDENTE Requesting party	
PADRE <input type="checkbox"/> Father	MADRE <input type="checkbox"/> Mother
ALTRI <input type="checkbox"/> Other	GENERALITA' DELLA PERSONA O ENTE RICHIEDENTE Particulars of requesting individual or institution
	NOME Surname:
	RELAZIONE CON IL MINORE Relationship to the child:
	INDIRIZZO Address:
	TELEFONO Phone:
	RAPPRESENTANTE LEGALE Legal adviser:

LUOGO IN CUI DOVREBBE TROVARSI IL MINORE Child's whereabouts	
STATO Nation	
INDIRIZZO COMPLETO Full address	

DATI RELATIVI ALLA PERSONA CHE SI PRESUME ABBA SOTTRATTO IL MINORE Information concerning the person alleged to have wrongfully removed the child			
COGNOME Surname			
NOME Name	SESSO Sex	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA Date of birth	LUOGO DI NASCITA Place of birth		
NAZIONALITA' Nationality			
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			

LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE Current address	
RECAPITO TELEFONICO Telephone number	
ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO Last known address	
DESCRIZIONE FISICA Physical characteristics	

DATI RELATIVI AD ALTRE PERSONE CHE POSSANO FORNIRE INFORMAZIONI Other persons with possible additional information		
COGNOME E NOME Surname and Name	INDIRIZZO COMPLETO Full Address	TELEFONO Phone

MOMENTI, LUOGHI, DATE, CIRCOSTANZE DELLA SOTTRAZIONE Time, place, date and circumstances of the wrongful removal

MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA Factual or legal grounds justifying the request

PROCEDIMENTI CIVILI IN CORSO O INTENTATI Civil proceedings in progress or intended

PERSONA CUI IL MINORE DEVE ESSERE RESTITUITO E MODALITA' DI RESTITUZIONE Child is to be returned to – and proposed arrangements

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Attached documents

DATA Date	TIMBRO DELL'AUTORITA' CENTRALE E/O FIRMA DEL RICORRENTE Stamp of the Central Authority and/or signature of the applicant

Autorità Centrale Italiana – Via Giulia, 131 – 00186 ROMA (ITALIA)
Italian Central Authority – Via Giulia, 131 – 00186 ROME (ITALY)
Tel. (Ph.): 0039 06 681881
Fax: 0039 06 68808085 – 68807087

STATISTICHE

Totale casi trattati da questa Autorità Centrale in relazione all'anno di attivazione dell'istanza ed alla natura dell'istanza stessa

	Anno di attivazione istanza	Domande di restituzione	Domande per il riconoscimento dell'esercizio del diritto di visita	Totale complessivo
Casi passivi	1995	21	2	23
	1996	23	1	24
	1997	39	4	43
	1998	33	4	37
	1999	41	4	45
	2000	47	15	62
	2001	30	8	38
	2002	42	11	53
	2003	47	3	50
	2004	35	9	47
Totale casi passivi		358	61	422
	Anno di attivazione istanza	Domande di restituzione	Domande per il riconoscimento dell'esercizio del diritto di visita	Totale complessivo
Casi attivi	1995	32	14	46
	1996	40	14	54
	1997	43	4	47
	1998	45	10	55
	1999	44	25	69
	2000	56	23	79
	2001	70	17	87
	2002	52	15	67
	2003	52	21	73
	2004	56	19	83
Totale casi attivi		490	162	660
Totale complessivo		848	223	1082

STATISTICHE

Totale casi trattati da questa Autorità Centrale in relazione all'anno di attivazione dell'istanza di restituzione divisi per Stato

Stato	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
GERMANIA	8	8	18	12	16	20	16	20	16	11	145
STATI UNITI	12	12	12	8	5	17	14	10	15	6	111
INGHILTERRA	5	6	8	11	10	6	3	7	6	11	73
FRANCIA	7	4	6	8	4	13	10	7	4	3	66
SVIZZERA	5	9	7	6	4	3	4	5	10	3	56
POLONIA	1	3	2	6	6	5	3	8	4	7	45
OLANDA			5	2	4	1	6	6	3	4	31
SPAGNA	1		2	1	8	3		2	2	11	30
AUSTRALIA	2		4	5	2	4	3	1	4	2	27
ARGENTINA	2	1	2	2	2	1	2	4	4	6	26
BELGIO		2			2	4	5	2	3	4	22
CANADA	2	2	3		3	3	1	1	3	3	21
AUSTRIA	1	2	1	1	3	1	2	2		2	15
SVEZIA	1		1	2	3	2	2	1	2	1	15
UNGHERIA				2	3	3	3	4			15
REP. CECA				2	2	4	3		2	1	14
MESSICO			1	2	2	3			2	1	11
ROMANIA		2					3	1	3	2	11
BRASILE							1	3	4	2	10
COLOMBIA		1	1				3	1	3	1	10
PORTOGALLO		1	1			1	2	2	2	1	10
FINLANDIA	1	1			1	1	1		1	2	8
IRLANDA		4		2	1		1				8
ECUADOR		1	1		1		2			2	7
SCOZIA	1		1		2		2	1			7
GRECIA	1	1	1							3	6
DANIMARCA	1			2		1			1		5
IRLANDA del nord						2	1	1		1	5
NORVEGIA		1	2			1			1		5
CILE			1		1	1	1				4
CROAZIA			1	1						2	4
ISRAELE							2	1		1	4
REP. SLOVACCA						1	1	1	1		4
VENEZUELA						1	2			1	4
REP. SUD AFRICA								3			3
SERBIA				1						2	3
SLOVENIA	1	1								1	3
PANAMA							1			1	2
TURCHIA						1			1		2
BOSNIA				1							1
COSTA RICA									1		1
ex-JUGOSLAVIA	1										1
GALLES				1							1
LUSSEMBURGO										1	1
MONACO			1								1
SANTO DOMINGO		1									1
URUGUAY									1		1
Totale complessivo	53	63	82	78	85	103	100	94	99	99	856

**ELENCO DEGLI STATI PARTNERS DELL'ITALIA (1° MAGGIO 1995)
DELLA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 25 OTTOBRE 1980
SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE
INTERNAZIONALE DI MINORI**

(elenco aggiornato al 31.08.2004)

STATI	DATA DI ENTRATA IN VIGORE
ARGENTINA	1° giugno 1991
AUSTRALIA (Stati australiani e Territori di terraferma)	1° gennaio 1987
AUSTRIA	1° ottobre 1988
BAHAMAS	1° aprile 1997
BELGIO	1° maggio 1999
BELIZE	1° aprile 1997
BIELORUSSIA	1° agosto 2001
BOSNIA ERZEGOVINA	1° dicembre 1991
BRASILE	1° agosto 2001
BULGARIA	1° agosto 2004
BURKINA FASO	1° aprile 1997
CANADA	1° dicembre 1983
CILE	1° agosto 1996
CINA (esclusivamente per la regione di Hong Kong)	1° settembre 1997
CINA (esclusivamente per la regione di Macao)	1° marzo 1999
CIPRO	1° aprile 1997
COLOMBIA	1° Settembre 2000
COSTA RICA	1° agosto 2001
CROAZIA	1° dicembre 1991
DANIMARCA	1° luglio 1991
ECUADOR	1° aprile 1997
EL SALVADOR	1° agosto 2001
ESTONIA	1° agosto 2004
FINLANDIA	1° agosto 1994
FIGI (ISOLE)	1° novembre 1999
FRANCIA	1° dicembre 1983
GUATEMALA	1° agosto 2004
GEORGIA	1° agosto 2001
GERMANIA	1° dicembre 1990
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Isola di Man: 1° settembre 1991) (Isole Cayman: 1° agosto 1998) (Isole Falkland: 1° giugno 1998) (Montserrat: 1° marzo 1999) (Bermuda . 1° marzo 1999)	1° agosto 1986
GRECIA	1° giugno 1993
HONDURAS	1° aprile 1997
IRLANDA	1° ottobre 1991
ISLANDA	1° aprile 1997
ISRAELE	1° dicembre 1991
LETTONIA	1° agosto 2004

STATI	DATA DI ENTRATA IN VIGORE
LITUANIA	1° agosto 2004
LUSSEMBURGO	1° gennaio 1987
MACEDONIA (ex Repubblica jugoslava)	1° dicembre 1991
MALTA	1° agosto 2004
MAURITIUS	1° aprile 1997
MESSICO	1° aprile 1997
NICARAGUA	1° agosto 2004
NORVEGIA	1° aprile 1989
NUOVA ZELANDA	1° aprile 1997
OLANDA (per il Regno in Europa)	1° settembre 1990
PANAMA	1° aprile 1997
PARAGUAY	1° agosto 2001
PERU'	1° agosto 2004
POLONIA	1° febbraio 1996
PORTOGALLO (Macao: 1° marzo 1999)	1° dicembre 1983
PRINCIPATO DI MONACO	1° aprile 1997
REPUBBLICA CECA	1° marzo 1998
REPUBBLICA DI MOLDOVA	1° novembre 1998
ROMANIA	1° settembre 2000
SAINT KITTS E NEVIS	1° aprile 1997
SERBIA - MONTENEGRO	1° dicembre 1991
SLOVACCHIA	1° febbraio 2001
SLOVENIA	1° aprile 1997
SPAGNA	1° settembre 1987
SRI LANKA	1° agosto 2004
STATI UNITI	1° luglio 1988
SUD AFRICA	1° agosto 2001
SVEZIA	1° giugno 1989
SVIZZERA	1° gennaio 1984
TRINIDAD E TOBAGO	1° agosto 2004
TURCHIA	1° agosto 2000
TURKMENISTAN	1° agosto 2001
UNGHERIA	1° aprile 1997
URUGUAY	1° luglio 2001
UZBEKISTAN	1° agosto 2001
VENEZUELA	1° gennaio 1997
ZIMBABWE	1° aprile 1997

La Conferenza de L'Aja attraverso il proprio sito: www.hcch.net
aggiorna periodicamente l'elenco degli Stati membri.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2006

GANGEMI  EDITORE SPA - ROMA

www.gangemieditore.it